

SETTORE 1° - SERVIZIO 1°  
Segreteria Generale e Procedimenti delibera-tivi  
Pratica pervenuta il 21.02.2013



L'ISTRUTTORE DIRETTIVO  
(Dott.ssa ~~Rosanna Minniti~~)

Serv. Determinazioni Dirigenziali  
Trasmessa: Se. H. 1°  
AVVOC - Se. H. III - Ad.  
Il 26.02.2013

Il Resp. del servizio  
L'Istruttore Direttivo  
(Dott.ssa ~~Rosanna Minniti~~)

## CITTÀ DI RAGUSA

### Avvocatura Comunale DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale Oggetto: Liquidazione imposta di registro  
In data 26/02/2013 per omessa registrazione sentenza

N. 189

n.1232/2009 della Corte di Appello di  
Catania -Causa tra coop.soc.Artemide  
contro Comune di Ragusa -Impegno

Data h. 08.13

spesa-

### DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. 2013

CAP. 1230

IMP. 304/13

FUNZ. 01

SERV. 08

INTERV. 03

IL RAGIONIERE

*6/02/13*

L'anno duemilatredici il giorno quattro del mese di FEBBRAIO,  
nell'ufficio dell'Avvocatura Comunale, su proposta del Funzionario Sig.ra  
E.Zapparrata il Dirigente dott. Francesco Lumiera ha adottato la seguente  
determinazione:

Con sentenza n.1232/09, pronunciata nel giudizio iscritto al n. 1121/2004, la Corte di Appello di Catania sull'appello proposto dalla cooperativa soc.Artemide ,in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, nei confronti del Comune di Ragusa, avverso la sentenza emessa inter partes dal Tribunale civile di Ragusa n. 267/03, in riforma della sentenza impugnata, ha rigettato l'opposizione proposta dall'ente avverso il decreto ingiuntivo n.180/99 emesso dal Presidente del Tribunale su ricorso della Cooperativa sociale Artemide, e la domanda riconvenzionale posta dal Comune.

Per maggiore chiarezza si espone che con atto di citazione dell'11.6.04, la coop. sociale Artemide aveva impugnato avanti la Corte di Appello di Catania la sentenza del Tribunale di Ragusa n.267/2003 con la quale detto tribunale ,rigettava revocandolo il decreto ingiuntivo n. 180/99 per € 5.062,43 per presunti crediti discendenti dal contratto di assistenza domiciliare agli anziani ed accoglieva la domanda riconvenzionale del comune sugli sgravi contributivi, in riferimento al personale impiegato nel servizio di cui sopra, condannando la cooperativa a riversare al Comune l'importo degli sgravi subito dopo la loro riscossione das parte dell'INPS.

La coop. eccepiva che gli sgravi contributivi spettano all'impresa e non agli enti appaltanti.

Tutto ciò premesso,

Visto l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro, della sentenza della corte di appello , in epigrafe indicata, notificato a mezzo posta in data 23 ottobre 2012 prot.90589 n.2009/003/SC/00000/1232/0/002 dell'importo complessivo di € 184,00 inviato da parte dall'Agenzia dell'Entrate Direzione Provinciale di Catania per omessa registrazione della sentenza;

atteso che il Comune è risultato soccombente nel giudizio di cui in premessa , occorre procedere al pagamento delle spese di registrazione della sentenza di cui sopra , al fine di non incorrere in eventuali azioni esecutive avvalendosi per il pagamento, del ravvedimento operoso lungo ,procedura consentita per regolarizzare il ritardato pagamento.

E' necessario pertanto provvedere all'assunzione dell'impegno di spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'imposta dovuta di €184,00 + sanzione 3,75% + interessi legali;

per quanto sopra espresso;

Visto l'art. 163 commi 1 e 3 del D.lgs. 267/2000 –esercizio provvisorio e gestione provvisoria;

Dato atto che la spesa in questione non rientra tra quelle frazionabili in dodicesimi ai sensi dell'art 163 del D.Legs 267/2000

Visti gli articoli 53 e 65 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 64 del 30 ottobre 1997;

## DETERMINA

1. Approvare la premessa e le motivazioni in essa contenute, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di impegnare per le motivazioni di cui in premessa la somma di € 192,14 comprensiva della sanzione prevista (3,75%) per regolare la posizione con il fisco + interessi legali, imputandola al cap. 1230. *debole atto con riferimento alle spese non fattive e buone*
3. di liquidare e pagare a titolo di imposta per la registrazione della sentenza della Corte di Appello di Catania n.1232/09 nel giudizio promosso dalla coop. soc Artemide , la somma complessiva di € 192,14
4. di effettuare il pagamento di cui sopra utilizzando l'apposito mod.F 23, inviato unitamente all'avviso di liquidazione dell'imposta anzidetta.

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO  
(Sig.ra E. Capparrata)

IL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE  
(dott. F. Lumiera)

IL RESP. DELL'AVVOCATURA  
(avv. Sergio Boncoraglio)

Trasmettersi Seg.Generale -Sett.3°  
Oscurare per la sezione Atti ufficiali i seguenti dati-nominativi e dati giudiziari-

*My*  
Visto  
Il Dirigente dell'1° settore Il Segretario Generale  
Regusa, II  
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

*fr*  
IL DIRIGENTE 1° SETTORE  
Dott. Francesco Lumiera

## SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa 21/03/2012

### IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA


Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa

01 MAR. 2013

05 MAR. 2013

IL MESSO COMUNALE  
NOTIFICATORE  
Francesco



Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione 12 MAR. 2013 cioè dal 05 MAR. 2013 al 08 MAR. 2013 dal 01 MAR. 2013

Ragusa

11 MAR. 2013

13 MAR. 2013

IL MESSO COMUNALE